

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

**RELAZIONE TECNICA**

(deliberazione 4 dicembre 2014, 596/2014/R/gas)

**REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL  
GAS NATURALE PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE**

**1 GENNAIO 2015 - 31 DICEMBRE 2018**

**(RQSG)**

## INDICE

<b>Premessa .....</b>	<b>2</b>
<b>1) Contesto normativo.....</b>	<b>3</b>
1.1) Quadro normativo generale e procedurale .....	3
1.2) Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale (2011-2014) .....	6
<b>2) Obiettivi dell’Autorità nello sviluppo del procedimento.....</b>	<b>11</b>
<b>3) Provvedimento finale.....</b>	<b>12</b>
3.1) Sezione I: DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	12
3.2) Sezione II: SICUREZZA DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO .....	12
3.3) Sezione III: CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO .....	15
3.4) Sezione IV: QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO .....	18
3.5) Sezione V: DISPOSIZIONI GENERALI .....	21

## **PREMESSA**

La presente relazione tecnica illustra i contenuti della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l’Autorità) 4 dicembre 2014, 596/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 596/2014/R/gas), e dell’Allegato A alla medesima “*Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale*” per il periodo di regolazione 2015-2018 (di seguito: RQSG 2015-2018).

La RQSG 2015-2018 è stata emanata dall’Autorità nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 27 febbraio 2014, 79/2014/R/gas per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018.

Nell’ambito del procedimento su tariffe e qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale è stato emanato il documento per la consultazione 10 luglio 2014, 336/2014/R/gas intitolato “*Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione*” in cui sono stati sviluppati gli orientamenti dell’Autorità in materia di regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza, la continuità e la qualità commerciale. Le risposte alla consultazione sono disponibili nella pagina internet del documento 336/2014/R/gas.

## 1) CONTESTO NORMATIVO

Nei paragrafi seguenti è riportata la normativa rilevante che disciplina la materia oggetto del provvedimento e che è stata considerata nella formulazione e nella definizione del provvedimento finale. Tale normativa si articola in:

- normativa comunitaria e nazionale;
- normativa tecnica;
- normativa procedurale.

### 1.1) Quadro normativo generale e procedurale

Il provvedimento si inserisce coerentemente nel quadro normativo comunitario delineato per il settore gas dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE. In particolare la direttiva 2009/73/CE elenca fra gli obiettivi generali dell'autorità di regolamentazione, quello di contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale e, fra i compiti e competenze delle autorità di regolamentazione, quello di vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all'affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate, nonché stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio.

A livello nazionale:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95, all'art. 2, comma 12, lettere *d), e), g) e h)*, attribuisce all'Autorità, tra le varie funzioni, quella di emanare le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente; la legge attribuisce altresì all'Autorità il compito di determinare i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti dalla stessa;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95, all'art. 2, comma 12, lettera *c)*, prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- le attività di stoccaggio di gas naturale sono svolte in regime di concessione ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e del disciplinare tipo, approvato con decreto ministeriale 26 agosto 2005, nel quale sono stabilite le modalità di attuazione, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (seguito: MiSE) rilascia le concessioni di stoccaggio, approva i relativi programmi dei lavori, vigila sull'attuazione dei programmi, sul buon governo del giacimento e, in qualità di Autorità di vigilanza, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi dei decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 25 novembre 1996, n. 624. All'interno del MiSE, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (di seguito: UNMIG) svolge funzioni di vigilanza, sia in fase di costruzione che di gestione e chiusura degli impianti di stoccaggio, oltre ad avere competenze in materia di sicurezza degli stoccaggi di gas naturale;

- il decreto ministeriale 26 aprile 2010 recante "Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale";
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, in attuazione della direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, prevede tra l'altro, che l'Autorità fissi le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio.

I fondamenti normativi della regolazione della qualità del servizio trovano nella legge italiana anche i necessari collegamenti con la regolazione tariffaria. In particolare, l'Autorità rivede la regolazione della qualità del servizio in fase con la cadenza quadriennale della regolazione tariffaria, rispettando in tal modo il dettato della medesima legge n. 481/95 per "standard almeno triennali" (all'art. 2, comma 19, lettera a)).

Il Riquadro 1 compendia il quadro normativo generale, sopra in parte richiamato, rilevante per delineare il quadro normativo in cui si è inserita la formazione del provvedimento.

#### **Riquadro 1 – quadro normativo generale**

##### *Norme Comunitarie*

- direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 *relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.*

##### *Norme Statali*

- legge 26 aprile 1974, n.170 e s.m.i. recante "Disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi";
- decreto ministeriale del 24 novembre 1984, recante "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) recante "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale";
- decreto ministeriale 9 maggio 2001, recante "Determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per la comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali";
- decreto ministeriale 26 settembre 2001, recante "Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, le disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas e le direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali di gas;
- legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- decreto del ministero delle attività produttive 26 agosto 2005, recante "Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti e sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 luglio 1975";

- decreto ministeriale del 17 aprile 2008, recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
- decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, recante “Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
- decreto del ministero dello sviluppo economico 21 gennaio 2011 recante “Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottosuolo e relativo disciplinare tipo”;
- decreto direttoriale 4 febbraio 2011 recante “Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto ministeriale 21 gennaio 2011”;
- decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
- decreto del ministero dello sviluppo economico 29 marzo 2012, recante “Norme in materia di stoccaggio strategico di gas naturale”;
- decreto del ministero dello sviluppo economico 15 febbraio 2013, recante “Disposizioni in materia di stoccaggio di modulazione, di erogazione di gas naturale, di modalità d'asta e disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale”;
- decreto del ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2014, recante “Disposizioni in materia di stoccaggio di modulazione, di erogazione di gas naturale, di modalità d'asta e disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale”;
- decreto del ministero dello sviluppo economico 15 febbraio 2015, recante “Determinazione delle capacità di stoccaggio di modulazione e delle modalità di ripartizione e allocazione delle capacità di stoccaggio”.

#### Norme Tecniche

- norma UNI – EN 1918 – 1 – Trasporto e distribuzione di gas –Stoccaggio di gas nel sottosuolo – Parte 1<sup>a</sup>: Requisiti funzionali per lo stoccaggio di gas in falde acquifere;
- norma UNI – EN 1918 – 2 – Trasporto e distribuzione di gas –Stoccaggio di gas nel sottosuolo – Parte 2<sup>a</sup>: Requisiti funzionali per lo stoccaggio di gas in giacimenti di gas e di petrolio;
- norma UNI – EN 1918 – 3 – Trasporto e distribuzione di gas –Stoccaggio di gas nel sottosuolo – Parte 3<sup>a</sup>: Requisiti funzionali per lo stoccaggio di gas in caverne saline;
- norma UNI – EN 1918 – 4 – Trasporto e distribuzione di gas –Stoccaggio di gas nel sottosuolo – Parte 4<sup>a</sup>: Requisiti funzionali per lo stoccaggio di gas in caverne rocciose;
- norma UNI – EN 1918 – 5 – Trasporto e distribuzione di gas –Stoccaggio di gas nel sottosuolo – Parte 5<sup>a</sup>: Requisiti funzionali per le installazioni di superficie degli stoccaggi sotterranei di gas;
- norma UNI - EN 16348 - Infrastrutture del gas - Sistema di gestione della sicurezza (SMS) per le infrastrutture di trasporto del gas e sistema di gestione dell'integrità delle condotte (PIMS) per le condotte del gas - Requisiti funzionali;
- linea guida CIG<sup>1</sup> n. 19 – La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di stoccaggio del gas naturale;
- linea guida APCE<sup>2</sup> - “Protezione catodica delle flow line di collegamento dei giacimenti/siti di stoccaggio del gas naturale” – Edizione, in vigore dal 20 ottobre 2011;
- linea guida APCE - “Redazione rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica delle flow line di collegamento dei giacimenti/siti di stoccaggio del gas naturale” – Edizione, in vigore dal 20 ottobre 2011.

<sup>1</sup> CIG = Comitato Italiano Gas.

<sup>2</sup> APCE = Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche.

Il quadro normativo generale non esaurisce la normativa che è alla base della definizione del provvedimento. Si richiamano nel Riquadro 2 le principali norme di carattere procedurale applicabili.

**Riquadro 2 – quadro normativo procedurale**

- deliberazione dell’Autorità 20 maggio 1997, n. 61/97 recante “*Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ai sensi dell’articolo 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481)*”;
- legge del 29 luglio 2003 n. 229, recante “*Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001*”, in particolare art. 12;
- deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 recante “*Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas*” in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione;
- deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 79/2014/R/gas recante “*Avvio di procedimento per la formazione per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale per il quarto periodo di regolazione*”.

I procedimenti generali dell’Autorità sono disciplinati dalle norme di cui alla deliberazione dell’Autorità 20 maggio 1997, n. 61/97.

**1.2) Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale (2011-2014)**

L’Autorità, prima dell’emanazione della “Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RQSG)” (di seguito: RQSG 2011-2014), approvata con la deliberazione 22 novembre 2010, ARG/gas 204/10, ha disciplinato gli aspetti relativi alla regolazione del servizio di stoccaggio del gas naturale mediante:

- la deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05, recante “*Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio*”;
- la deliberazione 16 ottobre 2006, n. 220/06, recante “*Approvazione del codice di stoccaggio predisposto dalla società Stogit S.p.A., ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*”;
- la deliberazione 15 maggio 2007, n. 116/07, recante “*Approvazione del codice di stoccaggio predisposto dalla società Edison Stoccaggio S.p.A., ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*”;
- la deliberazione 22 novembre 2007, n. 292/07, recante “*Approvazione di una proposta di modifica del codice di stoccaggio predisposto dalla società Stogit S.p.A. ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della deliberazione n. 119/05*”;
- la deliberazione 4 dicembre 2007, n. 303/07, recante “*Disposizioni in materia di utilizzo del servizio di stoccaggio di modulazione durante la fase di erogazione*”;
- la deliberazione 14 maggio 2008, ARG/gas 58/08, recante “*Approvazione di proposte di modifica del codice di stoccaggio predisposto dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. ai sensi dell’articolo 19 della deliberazione n°119/05*”;
- la deliberazione 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09, recante “*Norme per l’adozione e l’aggiornamento dei codici di rete del trasporto, di stoccaggio e di rigassificazione, nonché per la costituzione ed il funzionamento dei relativi Comitati di consultazione*”;

- la deliberazione 9 ottobre 2009, ARG/gas 146/09, recante “Integrazioni alle disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02 e 21 giugno 2005, n. 119/05 in materia di corrispettivi per il bilanciamento nei casi di utilizzo autorizzato di stoccaggio strategico”;
- la deliberazione 27 ottobre 2009, ARG/gas 159/09, recante “Approvazione di una proposta di modifica del codice di stoccaggio predisposto dalla società Edison Stoccaggio S.p.A., ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09”;
- la deliberazione 27 ottobre 2009, ARG/gas 160/09, recante “Approvazione di una proposta di modifica del codice di stoccaggio predisposto dalla società Stogit S.p.A. ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09”;
- la deliberazione 19 novembre 2009, ARG/gas 178/09, recante “Approvazione di una proposta di modifica del codice di stoccaggio predisposto dalla società Stogit S.p.A. ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 2 novembre 2009, n. 165/09 e modifica di un errore materiale nella medesima deliberazione”;
- la deliberazione 3 febbraio 2010, ARG/gas 12/10, recante “Approvazione di una proposta di modifica del codice di stoccaggio predisposto dalla società Stogit S.p.A. ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 ottobre 2009, ARG/gas 146/09”;
- la deliberazione 7 aprile 2010, ARG/gas 49/10, recante “Approvazione di una proposta di modifica del codice di stoccaggio predisposto dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 2 novembre 2009, n. 165/09”;
- la deliberazione 6 ottobre 2010, ARG/gas 165/10, recante “Approvazione di una proposta di modifica del codice di stoccaggio predisposto dalla società Edison Stoccaggio S.p.A ai sensi della deliberazione dell’Autorità dell’energia elettrica e il gas 9 ottobre 2009, ARG/gas 146/09”;
- la deliberazione 29 marzo 2011, ARG/gas 37/11, recante “Approvazione di una proposta di modifica del codice di stoccaggio predisposto dalla società Edison Stoccaggio S.p.A ai fini dell’implementazione di una piattaforma informatica per lo scambio di informazioni attraverso internet nell’ambito del contratto di stoccaggio”;
- la deliberazione 31 gennaio 2011, ARG/gas 7/11, recante “Approvazione di una proposta di modifica del codice di stoccaggio predisposto dalla società Stogit S.p.A. ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09”.

La RQSG 2011-2014, in materia di *sicurezza del servizio di stoccaggio del gas naturale*, disciplina i seguenti obblighi:

- a) sorveglianza delle *flow line*<sup>3</sup> di collegamento;
- b) emergenze di servizio;

---

<sup>3</sup> Condotta per la movimentazione del gas naturale gestita dall’impresa di stoccaggio, non confinata all’interno di aree accessibili esclusivamente all’impresa di stoccaggio.

c) protezione catodica.

Con riferimento alla sorveglianza delle *flow line* di collegamento, l'impresa di stoccaggio è tenuta per ogni giacimento gestito a registrare e comunicare annualmente all'Autorità la lunghezza delle *flow line* sottoposte a sorveglianza, a piedi o con altri mezzi.

Con riferimento alle emergenze di servizio, l'impresa di stoccaggio deve disporre di almeno un recapito telefonico con linea fissa attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno per il servizio di pronto intervento; tale recapito deve essere pubblicato sia sul proprio sito internet che su appositi cartelli affissi in tutte le aree dislocate sul territorio in cui sono presenti parti dell'impianto di stoccaggio gestito. L'impresa di stoccaggio in caso di emergenza deve assicurare il coordinamento con le imprese di trasporto e di distribuzione del gas naturale coinvolte, inoltre deve registrare e comunicare annualmente all'Autorità dati ed informazioni, per ogni emergenza di servizio verificatasi presso il proprio impianto di stoccaggio.

Con riferimento alla protezione catodica, l'impresa di stoccaggio è tenuta a svolgere una serie di attività nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e dalle linee guida dell'APCE, il cui scopo è di prevenire o eliminare i fenomeni di corrosione delle *flow line* poste a contatto con ambienti aggressivi o in presenza di correnti vaganti generate da strutture interferenti, registrando e comunicando annualmente all'Autorità dati e informazioni.

Per quanto concerne la *continuità del servizio di stoccaggio*, la deliberazione ARG/gas 204/10 disciplina obblighi di servizio inerenti:

- a) la disponibilità di punta di erogazione per il servizio di modulazione;
- b) le interruzioni/riduzioni del servizio.

Con riferimento alla disponibilità di punta di erogazione per il servizio di modulazione, l'impresa di stoccaggio è tenuta ad assicurare, nei casi di giacenza inferiore al 70%, che il prelievo di gas avvenga secondo profili quanto più possibile prossimi a curve continue decrescenti e caratterizzate da pendenze massime, definite al comma 10.1, lettera a) della RQSG 2011-2014. Inoltre, la stessa impresa può aggiornare i fattori di adeguamento a condizione che:

- 1) i nuovi profili di prelievo siano ricompresi all'interno di una determinata fascia di tolleranza, definita al comma 10.1, lettera b) della RQSG 2011-2014;
- 2) sia trascorso un tempo minimo tra due aggiornamenti consecutivi dei fattori di adeguamento (pari a otto giorni lavorativi);
- 3) ne sia data comunicazione agli utenti del servizio di stoccaggio, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

Sempre in tema di disponibilità di punta di erogazione per il servizio di modulazione, l'impresa di stoccaggio è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet l'andamento effettivo della giacenza del sistema di stoccaggio unitamente alla previsione di andamento sia dello svaso che dei fattori di adeguamento e a registrare e comunicare annualmente all'Autorità i dati necessari a verificare il rispetto degli obblighi di servizio inerenti la disponibilità di punta di erogazione per il servizio di modulazione.

Con riferimento al tema delle interruzioni/riduzioni del servizio, l'impresa di stoccaggio è tenuta, per ogni interruzione/riduzione della capacità di iniezione ed erogazione a seguito di interventi non programmati, a registrare e comunicare annualmente all'Autorità dati ed informazioni attinenti.

L'impresa di stoccaggio è, infine, tenuta a comunicare annualmente all'Autorità lo stato di ogni sito di stoccaggio (se a regime o in avviamento) ai fini della verifica dell'adempimento totale o parziale agli obblighi di servizio in tema di continuità.

In materia di *qualità commerciale* la RQSG 2011-2014 disciplina i seguenti *standard* e relative prestazioni:

- a) accesso al servizio di stoccaggio;
- b) cessione di capacità;
- c) allocazioni mensili;
- d) effettuazione di interventi non precedentemente pianificati;
- e) richieste scritte relative a documenti di fatturazione;
- f) revisione delle capacità conferite a seguito di trasferimenti;
- g) reclami scritti e/o richieste scritte di informazioni;
- h) accesso ed erogazione del servizio relativo agli applicativi informatici;
- i) programmazione degli interventi manutentivi;
- j) indennizzi automatici.

Con riferimento all'accesso al servizio, l'impresa di stoccaggio è soggetta ad obbligo di tempestività per quanto concerne il tempo di gestione delle richieste di accesso al servizio presentate in corso di anno termico dagli utenti.

In materia di cessione di capacità, l'impresa di stoccaggio è soggetta ad obbligo di tempestività relativamente al tempo di comunicazione all'utente di accettazione delle richieste di cessione di capacità (di Spazio, di Iniezione, di Erogazione addizionale). Inoltre l'impresa di stoccaggio nel caso in cui la richiesta di cessione di capacità non possa essere accettata, è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'utente con le motivazioni che hanno determinato la non accettazione.

Riguardo al tema delle allocazioni mensili, l'impresa di stoccaggio è soggetta ad obbligo di tempestività per quanto riguarda il tempo di comunicazione all'utente delle allocazioni mensili di gas.

Con riferimento agli interventi non precedentemente pianificati, l'impresa di stoccaggio è soggetta a livello specifico di servizio per quanto riguarda il tempo di preavviso agli utenti di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati. Non sono soggetti a livello specifico gli interventi non precedentemente pianificati nel caso in cui non ci sono impatti sulla capacità complessivamente conferita con riferimento al sistema di stoccaggio.

In materia di richieste scritte relative a documenti di fatturazione, l'impresa di stoccaggio è soggetta a livello specifico di servizio per quanto concerne il tempo di risposta motivata a richieste scritte dell'utente relative a documenti di fatturazione.

Per quanto concerne la revisione delle capacità conferite a seguito di trasferimenti, l'impresa di stoccaggio è soggetta ad obbligo di tempestività per quanto riguarda il tempo di comunicazione agli utenti del servizio che hanno chiesto la revisione delle capacità conferite a seguito di trasferimenti.

Con riferimento ai reclami scritti e/o richieste scritte di informazioni, l'impresa di stoccaggio è tenuta al rispetto del livello generale di servizio, basato sulla percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni relativi al servizio di stoccaggio comunicate entro il tempo massimo prefissato.

In relazione all'accesso ed erogazione del servizio relativo agli applicativi informatici, l'impresa di stoccaggio è tenuta a rendere disponibile agli utenti applicativi informatici con funzionalità utili per la gestione delle attività di prenotazione, allocazione, giacenza e transazioni di capacità almeno relative al servizio di bilanciamento utenti, precisando che questa ultima funzionalità può essere eventualmente derogata dall'obbligo previa presentazione di istanza all'Autorità. L'impresa di stoccaggio effettua poi la rilevazione della durata di ciascun malfunzionamento dell'applicativo informatico utilizzato e quindi classifica il disservizio in base alla gravità e in funzione dell'impatto sulle funzionalità in: non grave, grave, gravissimo. Infine l'impresa di stoccaggio in caso di malfunzionamento di un applicativo informatico messo a disposizione dell'utente, è tenuta a garantire a quest'ultimo modalità alternative per l'espletamento delle attività previste e a comunicare tempestivamente allo stesso utente l'avvenuto ripristino del servizio.

Riguardo al piano degli interventi manutentivi, l'impresa di stoccaggio è tenuta a mettere a disposizione degli utenti il piano degli interventi manutentivi con frequenza almeno annuale, semestrale e mensile. In particolare il piano mensile definitivo degli interventi di manutenzione programmata deve essere messo a disposizione degli utenti, entro il decimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica o giorno festivo o non lavorativo) del mese precedente a quello a cui si riferisce il piano mensile.

In materia di indennizzi automatici, l'impresa di stoccaggio è tenuta, in caso di mancato rispetto del livello specifico per sua responsabilità, a corrispondere all'utente del servizio di stoccaggio interessato, un indennizzo automatico il cui valore base è pari a 150 €

## 2) OBIETTIVI DELL'AUTORITÀ NELLO SVILUPPO DEL PROCEDIMENTO

In questa sezione sono illustrati gli obiettivi che l'Autorità ha inteso conseguire, tenendo conto anche dei dati<sup>4</sup> e degli effetti determinati dall'attuazione della regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale nel periodo di regolazione 2011–2014.

L'Autorità, in materia di qualità del servizio di stoccaggio ha indicato i seguenti obiettivi:

- a. migliorare la sicurezza delle infrastrutture di stoccaggio in analogia a quanto disposto con la deliberazione 602/2013/R/gas in materia di sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale;
- b. focalizzare la regolazione sulla continuità effettivamente erogata agli utenti del servizio;
- c. semplificare la regolazione della qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas naturale, promuovendo ulteriormente l'efficienza nell'esecuzione delle prestazioni richieste dagli utenti.

Gli orientamenti posti in consultazione hanno riguardato:

- in materia di sicurezza del servizio, le attività correlate all'ispezione/sorveglianza delle *flow line* di collegamento, alla protezione catodica delle *flow line* di collegamento e alle emergenze di servizio;
- in materia di continuità del servizio, l'introduzione di uno standard individuale, accompagnato da indennizzi automatici, in materia di interruzione/riduzione della capacità, sia in relazione alla fase di erogazione che a quella di iniezione e la rimozione dell'obbligo di servizio relativo alla disponibilità di punta di erogazione per il servizio di modulazione;
- in materia di qualità commerciale del servizio, la rimozione di uno standard specifico e di due obblighi di servizio, la trasformazione di uno standard generale e di alcuni obblighi di tempestività in standard specifici, l'introduzione di uno standard specifico e l'aggiornamento dell'importo relativo agli indennizzi automatici.

---

<sup>4</sup> Si vedano le Appendici 2 e 4 al documento per la consultazione 336/2014/R/gas.

### 3) PROVVEDIMENTO FINALE

La presente sezione illustra il provvedimento finale ed evidenzia, con riferimento agli orientamenti formulati dall’Autorità nel documento per la consultazione 336/2014/R/gas, gli aspetti oggetto delle più rilevanti modifiche apportate rispetto alla RQSG 2011-2014.

La RQSG 2015-2018 si articola nelle cinque sezioni di seguito descritte.

#### 3.1) Sezione I: DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Sezione I contiene le definizioni applicabili alla regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale ed il suo ambito di applicazione.

All’*articolo 1*, che elenca le definizioni, sono state introdotte le nuove definizioni di “pig<sup>5</sup>” e di “sistema telesorvegliato”.

#### 3.2) Sezione II: SICUREZZA DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO

La sezione II del provvedimento tratta gli aspetti concernenti la regolazione della sicurezza del servizio di stoccaggio. Nel seguito viene data particolare evidenza alle disposizioni introdotte a seguito degli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 336/2014/R/gas, tenuto conto di alcune osservazioni pervenute dai soggetti interessati.

In sintesi, le disposizioni introdotte in materia di sicurezza del servizio di stoccaggio del gas naturale riguardano i seguenti obblighi per le imprese di stoccaggio:

- 1) garantire dal 1° gennaio 2017 la protezione catodica efficace del 100% delle *flow line* di collegamento in acciaio (fatte salve le esclusioni previste dalle norme tecniche vigenti in materia e dalle pertinenti Linee Guida APCE) e di telesorvegliare il 100% dei sistemi di protezione catodica a corrente impressa entro il 31 dicembre 2016;
- 2) effettuare l’ispezione di ogni tratto di *flow line* di collegamento in acciaio che al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento è risultato essere non protetto catodicamente o in protezione catodica non efficace, mediante “pig”, ove tecnicamente possibile, con frequenza minima almeno triennale o con automezzo o a piedi, con frequenza minima annuale, per i tratti di *flow line* non ispezionati mediante “pig” nel medesimo anno.
- 3) in analogia a quanto già disposto dall’Autorità per il trasporto e la distribuzione del gas naturale:
  - i) dotarsi di strumenti tali da assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute;
  - ii) comunicare ogni emergenza di servizio al Comitato Italiano Gas (CIG), che a sua volta provvederà a darne tempestiva comunicazione all’Autorità;
- 4) registrazione e di comunicazione all’Autorità dei dati e delle informazioni inerenti la sicurezza del servizio di stoccaggio del gas naturale.

All’*articolo 3*, è stato confermato l’indicatore di sicurezza di sicurezza concernente la percentuale annua delle *flow line* di collegamento sottoposte a sorveglianza.

---

<sup>5</sup> Dispositivo utilizzato per verificare l’integrità delle condotte ovvero l’eventuale presenza di difetti fisici quali cricche e riduzioni di spessore mediante il suo passaggio al loro interno.

All'articolo 4 è stata confermata la modalità di calcolo della percentuale annua delle *flow line* di collegamento sottoposte a sorveglianza con riferimento all'anno solare invece che all'anno termico.

All'articolo 5, sono stati introdotti i seguenti obblighi di servizio relativi alla sicurezza:

- *Comma 5.1*, l'impresa di stoccaggio è tenuta a predisporre per ogni giacimento gestito, lo stato di consistenza delle *flow line* di collegamento in relazione ai tratti posati o sostituiti o dismessi e a provvedere con cadenza annuale, all'aggiornamento dello stato di consistenza delle *flow line* di collegamento al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
- *Comma 5.2*, l'impresa di stoccaggio con decorrenza 1° gennaio 2015, è tenuta ad effettuare l'ispezione tramite "pig", ove tecnicamente possibile, con frequenza minima almeno triennale, o, se con automezzo o a piedi, con frequenza minima annuale, per i tratti non ispezionati mediante "pig" nel medesimo anno, di ogni tratto di *flow line* di collegamento in acciaio che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento è risultato essere non protetto catodicamente, comprensivo di quelli in protezione catodica non efficace.
- *Comma 5.3*, l'impresa di stoccaggio con decorrenza 1° gennaio 2017, è tenuta a garantire a garantire la protezione catodica efficace del 100% delle *flow line* di collegamento in acciaio, fatte salve le esclusioni previste dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE.
- *Comma 5.4*, l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di telesorvegliare entro il 31 dicembre 2016, tutti i sistemi di protezione catodica a corrente impressa.

All'articolo 6, sono state introdotte le seguenti disposizioni relative alle emergenze di servizio:

- *Comma 6.2*, l'impresa di stoccaggio deve disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte che la pongano in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze di servizio in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformità alle norme tecniche vigenti in materia. Le procedure devono prevedere almeno:
  - a) l'individuazione di un responsabile della gestione dell'emergenza;
  - b) un piano di emergenza con le misure da adottare per mettere in sicurezza la/e parte/i di impianto interessata/e dall'emergenza e assicurare il ripristino delle preesistenti condizioni di sicurezza e delle normali condizioni di esercizio.
  - c) modalità e tempistiche di comunicazione al CIG di una emergenza di servizio.
- *Comma 6.3*, l'impresa di stoccaggio è tenuta a:
  - a) disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa dedicati esclusivamente al servizio di intervento, con passaggio diretto ad un operatore senza necessità di comporre altri numeri telefonici;
  - b) pubblicare sul proprio sito internet il riferimento relativo ad almeno un recapito telefonico con linea fissa, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di ricevere eventuali segnalazioni di emergenza o richieste di intervento per ragioni di sicurezza relative ai giacimenti gestiti;
  - c) riportare il recapito telefonico di cui al precedente comma in appositi cartelli affissi in tutte le aree in cui siano presenti parti di impianto distribuite sul territorio e/o in vicinanza alla popolazione;
  - d) provvedere in caso di variazione del/i recapiti telefonici dedicati al servizio di intervento, alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito internet del/i nuovo/i recapito/i telefonico/i e comunicazione in forma scritta agli utenti del servizio di stoccaggio e alle imprese di trasporto, oltre che all'aggiornamento del/i

- recapito/i telefonico/i riportati nei cartelli affissi nelle aree territoriali in cui sono dislocate le varie parti di impianto dei sistemi di stoccaggio gestiti;
- e) disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, anche vocale, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici, con un'autonomia di almeno 24 ore del centralino in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna.
- *Comma 6.4*, l'impresa di stoccaggio dà comunicazione al CIG dell'emergenza di servizio secondo quanto disposto dalle Linee Guida CIG.
  - *Comma 6.6*, il CIG trasmette tempestivamente all'Autorità la documentazione inerente alle emergenze di servizio di cui sia venuto a conoscenza.

All'articolo 8, comma 8.1, è stata introdotta anche la registrazione dei seguenti dati e informazioni:

- *lettera c)*: la lunghezza delle *flow line* di collegamento, misurata in metri, al 31 dicembre dell'anno di riferimento suddividendo tra:
  - (i) acciaio sottoposta a protezione catodica efficace, ovvero dove è soddisfatta la condizione di efficace applicazione della protezione catodica prevista dalle pertinenti Linee Guida APCE, distinguendo tra rete sottoposta e non sottoposta a telesorveglianza del grado di protezione catodica;
  - (ii) acciaio non protetto catodicamente, distinguendo tra:
    - *flow line* di collegamento alla quale non è stata applicata la protezione catodica a corrente impressa o con anodi galvanici, fatte salve le esclusioni previste dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalle pertinenti Linee Guida APCE;
    - *flow line* di collegamento dove la condizione di non efficace applicazione della protezione catodica è stata riscontrata per un periodo di tempo pari a quello definito nelle pertinenti Linee Guida APCE;
    - *flow line* di collegamento alla quale non è stata applicata la protezione catodica a corrente impressa o con anodi galvanici, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalle pertinenti Linee Guida APCE;
  - (iii) acciaio con protezione catodica non efficace, ovvero dove è soddisfatta la condizione di non efficace applicazione della protezione catodica prevista dalle pertinenti Linee Guida APCE.
- *lettera d)*: il numero di sistemi di protezione catodica delle *flow line* di collegamento, distinguendo tra:
  - (i) sistemi di protezione catodica con impianti a corrente impressa, distinguendo tra "sistemi telesorvegliati" e "sistemi non telesorvegliati";
  - (ii) sistemi di protezione catodica con impianti diversi da quelli a corrente impressa, distinguendo tra "sistemi telesorvegliati" e "sistemi non telesorvegliati";
- *lettera f)*: il numero totale dei punti selezionati per la misura del potenziale di protezione catodica delle *flow line* di collegamento, suddividendo tra:
  - (i) punti nei quali la misura è effettuata in continuo con telesorveglianza;
  - (ii) punti nei quali la misura non è effettuata in continuo;

All'articolo 9, sono state date introdotte le seguenti disposizioni in materia di comunicazione da parte dell'impresa di stoccaggio all'Autorità, di informazioni e di dati inerenti la sicurezza del servizio di stoccaggio del gas naturale:

- *Comma 9.1*, con specifiche richieste l'Autorità può richiedere all'impresa di stoccaggio la comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'Articolo 8. Rispetto al periodo 2011-2014 la comunicazione dei dati all'Autorità, diversi da quelli relativi alle emergenze di servizio, avviene solamente su specifica richiesta dell'Autorità.
- *Comma 9.2*, l'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui al comma precedente ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

### **3.3) Sezione III: CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO**

In tale sezione sono riportate le disposizioni che regolano la continuità del servizio di stoccaggio attraverso indicatori, obblighi di servizio e obblighi di registrazione, precisando che nella stesura del provvedimento finale sono stati confermati in larga misura gli orientamenti formulati nel documento di consultazione, tenuto conto di alcune osservazioni inviate dai soggetti interessati.

Le disposizioni introdotte in materia di continuità del servizio di stoccaggio riguardano:

- 1) L'introduzione dello standard specifico sul numero massimo di giorni di riduzione/interruzione della capacità a seguito di interventi non programmati, con decorrenza 1° gennaio 2016, dove è previsto che l'impresa di stoccaggio, al superamento del numero massimo di due giorni, su base annua, di interruzioni/riduzioni della capacità conferita (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi non programmati che impattano sulla capacità conferita ad inizio anno termico, al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio non riconducibili a responsabilità dell'impresa di stoccaggio, corrisponda all'utente del servizio coinvolto un indennizzo automatico correlato alla capacità conferita non resa disponibile oltre il secondo giorno equivalente, fino al sesto. Infine, vista la maggiore importanza che riveste la fase di erogazione rispetto a quella di iniezione ai fini della sicurezza del sistema gas e della continuità delle forniture e vista l'introduzione di un solo standard in luogo dei due proposti in consultazione, si è disposto di assegnare un diverso peso ai periodi di tempo di interruzione/riduzione della capacità conferita che concorrono alla composizione dei giorni equivalenti a capacità intera, attraverso l'applicazione di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,25 per i periodi di tempo che ricadono nell'intervallo 1 ottobre - 31 marzo, e pari a 0,75 per i periodi di tempo che ricadono nell'intervallo 1 aprile - 30 settembre.
- 2) L'eliminazione dell'obbligo di servizio relativo alla disponibilità di punta di erogazione per il servizio di modulazione, al fine di evitare sovrapposizioni col sopravvenuto contesto normativo.
- 3) Gli obblighi di registrazione e comunicazione da parte dell'impresa di stoccaggio dei dati e delle informazioni inerenti la continuità del servizio di stoccaggio del gas naturale.

All'articolo 10, comma 10.1, è stata introdotta la classificazione degli interventi non programmati. Nello specifico si classificano come interventi non programmati:

- a) interventi manutentivi che l'impresa di stoccaggio non comunica agli utenti interessati, entro i termini di cui al comma 25.2, ovvero entro il decimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica o giorno festivo o non lavorativo) del mese precedente a quello a cui si riferisce il piano mensile definitivo degli interventi di manutenzione programmata;
- b) interventi diversi da quelli di cui alla lettera precedente che l'impresa di stoccaggio comunica agli utenti interessati con un preavviso inferiore a 3 (tre)

giorni lavorativi e che hanno un impatto sulla capacità complessivamente conferita con riferimento al sistema di stoccaggio.

All'articolo 11, sono state introdotte le seguenti disposizioni in materia di inizio, fine e durata di un'interruzione:

- *Comma 11.1*, l'inizio dell'interruzione coincide con l'istante in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'interruzione, o con l'istante della prima chiamata per interruzione del servizio di stoccaggio del gas naturale da parte di un utente coinvolto nell'interruzione.
- *Comma 11.2*, la fine dell'interruzione coincide con l'istante di ripristino del servizio di stoccaggio per gli utenti coinvolti.
- *Comma 11.3*, la durata dell'interruzione è il tempo, misurato in minuti ed approssimato per eccesso al minuto superiore, compreso tra l'istante di inizio dell'interruzione e l'istante di fine dell'interruzione.

All'articolo 12, sono state introdotte le seguenti disposizioni in materia di gestione delle cause da attribuire alle interruzioni:

- *Comma 12.1*, l'impresa di stoccaggio registra le cause delle interruzioni facendo riferimento a:
  - a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
  - b) cause esterne, intese come danni provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di stoccaggio;
  - c) cause imputabili all'impresa di stoccaggio, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate.
- *comma 12.2*, l'impresa di stoccaggio per le interruzioni le cui cause rientrano nelle classi di cui al precedente comma, lettere a) e b), deve documentare la causa dell'interruzione.

All'articolo 13, sono state introdotte le seguenti disposizioni in materia di indicatori di continuità del servizio di stoccaggio:

- *Comma 13.1*, l'indicatore di continuità cui fare riferimento è il seguente:
  - numero di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità conferita (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi non programmati che impattano sulla capacità conferita ad inizio anno termico, al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio non riconducibili a responsabilità dell'impresa di stoccaggio, senza distinzione tra fase di iniezione e fase di erogazione.
- *Comma 13.2*, l'impresa di stoccaggio applica l'indicatore di cui al comma 13.1 con riferimento all'anno solare e al proprio sistema di stoccaggio, tenendo conto dei soli giacimenti che non sono in periodo di avviamento.

All'articolo 14, *comma 14.1*, è stato confermato per l'impresa di stoccaggio l'obbligo di pubblicare con frequenza settimanale sul proprio sito internet, l'andamento effettivo della giacenza del sistema di stoccaggio insieme alla previsione di andamento sia dello svaso che dei fattori di adeguamento.

All'articolo 15, sono state introdotte le seguenti disposizioni in materia di livelli specifici di continuità del servizio:

- *Comma 15.1, lettera a)*, il livello specifico di continuità del servizio correlato all'indicatore di cui al comma 13.1 è pari a 2 (due) giorni.

- *Comma 15.2*, con riferimento al livello specifico di cui al comma 15.1, i periodi di tempo di interruzione/riduzione della capacità conferita che concorrono alla composizione dei giorni equivalenti a capacità intera sono moltiplicati per i seguenti coefficienti:
  - a) 1,25 se il periodo di tempo è ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo;
  - b) 0,75 se il periodo di tempo è ricompreso tra il 1° aprile e il 31 settembre.

All'articolo 16, sono state introdotte le seguenti disposizioni in materia di indennizzi automatici:

- *Comma 16.1*, l'impresa di stoccaggio che non rispetta il livello specifico di continuità di cui al comma 15.1 lettera a), è tenuta a corrispondere a ciascun utente del servizio di stoccaggio coinvolto, un indennizzo proporzionale al numero massimo annuo di giorni di riduzione/interruzione della capacità conferita (giorni equivalenti a capacità intera) dovuti ad interventi non programmati che impattano sulla capacità conferita ad inizio anno termico (al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio non riconducibili a responsabilità dell'impresa di stoccaggio). L'algoritmo per la determinazione dell'indennizzo tiene conto di un coefficiente moltiplicativo fisso pari a 0,1, della capacità conferita non resa disponibile relativa ai giorni compresi tra quello successivo al livello specifico e quello pari al triplo del livello specifico, di cui al comma 15.1, calcolata con riferimento ai fattori di adeguamento in vigore al momento dell'interruzione/riduzione della capacità conferita, al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio non riconducibili a responsabilità dell'impresa di stoccaggio e della media aritmetica dei prezzi unitari medi mensili del gas, questi ultimi calcolati utilizzando i valori pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) nella piattaforma per il bilanciamento del gas (PB-GAS) comparto G+1, relativi ai mesi dell'anno solare di riferimento interessati da interruzioni/riduzioni della capacità conferita.
- *Comma 16.2*, l'impresa di stoccaggio è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico di cui al comma 16.1 all'utente che ne abbia diritto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'anno di riferimento.

All'articolo 17, sono state apportate in materia di obblighi di registrazione di informazioni e di dati di continuità, le seguenti modifiche:

- *Comma 17.1*, l'impresa di stoccaggio è tenuta a registrare anche i seguenti dati ed informazioni per ogni interruzione/riduzione a seguito di interventi non programmati, della capacità conferita, con riferimento ai soli giacimenti a regime del proprio sistema di stoccaggio:
  - f) la causa dell'interruzione/riduzione, distinguendo tra le cause di cui all'Articolo 12, comma 12.1;
  - g) se dovuta ad emergenze di servizio non riconducibili a responsabilità dell'impresa di stoccaggio o a condizioni contrattuali di interrompibilità;
  - h) il numero e la ragione sociale degli utenti del servizio di stoccaggio coinvolti.
- *Comma 17.2*, l'impresa di stoccaggio è tenuta a registrare i seguenti dati ed informazioni:
  - a) con riferimento all'indicatore di cui al comma 13.1:
    - (i) il numero di interruzioni/riduzioni della capacità con numero di giorni equivalenti a capacità intera inferiore o uguale a due;
    - (ii) il numero di interruzioni/riduzioni della capacità con numero di giorni equivalenti a capacità intera superiore a due e inferiore o uguale a sei;
    - (iii) il numero di interruzioni/riduzioni della capacità con numero di giorni equivalenti a capacità intera superiore a sei.

- b) con riferimento ad ogni mancato rispetto del livello specifico di cui al comma 15.1:
  - (i) il nominativo dell'utente del servizio indennizzato;
  - (ii) la data di corresponsione dell'indennizzo automatico;
  - (iii) l'importo dell'indennizzo automatico.

All'articolo 18, sono state date introdotte le seguenti disposizioni in materia di comunicazione da parte dell'impresa di stoccaggio all'Autorità, di informazioni e di dati inerenti la continuità del servizio di stoccaggio del gas naturale:

- Comma 18.1, con specifiche richieste l'Autorità può richiedere all'impresa di stoccaggio la comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'Articolo 17.
- Comma 18.2, l'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui al comma precedente ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

### **3.4) Sezione IV: QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO**

Nella Sezione IV sono disciplinate le disposizioni concernenti la qualità commerciale del servizio di stoccaggio riguardanti rispettivamente gli indicatori di qualità commerciale, gli obblighi di servizio, i livelli specifici, gli indennizzi automatici e gli obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di qualità commerciale.

Le disposizioni del provvedimento confermano sostanzialmente le proposte formulate nel documento per la consultazione e in sintesi riguardano:

- 1) L'eliminazione degli obblighi di tempestività relativi alla gestione delle richieste di accesso al servizio presentate in corso di anno, alla comunicazione all'utente delle allocazioni mensili ed alla comunicazione agli utenti della revisione delle capacità conferite a seguito di trasferimenti;
- 2) La trasformazione in standard specifico dell'obbligo di tempestività relativo al tempo di comunicazione agli utenti di accettazione delle richieste di cessione di capacità e la contestuale modifica dell'indicatore in tempo minimo di comunicazione agli utenti di accettazione delle richieste di cessione di capacità;
- 3) La trasformazione in standard specifico dello standard generale relativo al tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni;
- 4) L'introduzione di uno standard specifico relativo al tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento;
- 5) L'aggiornamento dell'importo dell'indennizzo automatico base in caso di mancato rispetto degli standard specifici, da 150 a 2.500 euro;
- 6) Gli obblighi di registrazione e di comunicazione da parte dell'impresa di stoccaggio dei dati e delle informazioni inerenti la qualità commerciale del servizio di stoccaggio.

All'articolo 19, comma 19.1, sono riportati gli indicatori di qualità commerciale del servizio di stoccaggio inerenti gli obblighi di servizio e gli standard specifici.

All'articolo 20, comma 20.1, è stato precisato rispetto a quanto riportato nella RQSG 2011-2014, che il tempo di comunicazione all'utente di accettazione delle richieste di cessione di capacità deve essere riferito al tempo minimo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di comunicazione all'utente di accettazione della richiesta di cessione di capacità (di Spazio, di Capacità di Iniezione e di Capacità di Erogazione addizionale) e la data di inizio della cessione contenuta nella richiesta.

All'articolo 24, sono state introdotte le seguenti disposizioni in materia di *tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento*:

- *Comma 24.1*, per tempo di ripristino di un applicativo informatico messo a disposizione dell'utente, a seguito di malfunzionamento, si intende il tempo, misurato in ore, intercorrente tra l'ora di inizio del disservizio dell'applicativo informatico, a causa del quale le funzionalità dello stesso risultano indisponibili, e l'ora di termine del disservizio.
- *Comma 24.3*, in base al tempo impiegato per il ripristino di un applicativo informatico i malfunzionamenti si suddividono in:
  - a) malfunzionamenti brevi, se il tempo di ripristino è minore o uguale a 8 ore;
  - b) malfunzionamenti lunghi, se il tempo di ripristino è maggiore di 8 ore ma minore o uguale a 24 ore;
  - c) malfunzionamenti lunghissimi, se la durata è maggiore di 24 ore.
- *Comma 24.4*, nel conteggio del tempo di ripristino di un applicativo informatico sono escluse le ore comprese tra le 22.00 di un qualsiasi giorno di calendario e le 06.00 del giorno successivo.
- *Comma 24.5*, l'impresa di stoccaggio è tenuta almeno tramite il proprio sito internet, e con riferimento al sistema di stoccaggio, a rendere disponibile agli utenti applicativi informatici aventi funzionalità utili alla gestione delle seguenti attività:
  - a) prenotazioni;
  - b) allocazioni;
  - c) giacenze;
  - d) transazioni di capacità, almeno relative al servizio di bilanciamento utenti;
  - e) trasferimenti di capacità;
  - f) conferimenti di capacità;
  - g) cessioni di gas e di capacità.

All'articolo 23, comma 23.2, in materia di *obblighi di comunicazione agli utenti del piano degli interventi manutentivi*, l'impresa di stoccaggio è tenuta a comunicare agli utenti il piano mensile definitivo degli interventi di manutenzione programmata entro il decimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica o giorno festivo o non lavorativo) del mese precedente a quello a cui si riferisce il piano mensile. L'impresa di stoccaggio è tenuta, altresì, a comunicare agli utenti un'analisi dei possibili effetti del piano mensile definitivo sul servizio di bilanciamento utenti.

All'articolo 27, comma 27.4, in materia di *altri obblighi di comunicazione e di pubblicazione in tema di qualità commerciale*, l'impresa di stoccaggio con riferimento al giorno gas, anche nel rispetto delle tempistiche previste dai Codici di stoccaggio e dalla disciplina vigente, è tenuta a mettere a disposizione dell'utente:

- a) i quantitativi giornalieri di gas naturale, oggetto di prenotazione, che vengono confermati;
- b) la giacenza aggiornata rispetto al giorno gas precedente.

All'articolo 28, comma 28.1, i livelli specifici di qualità commerciale sono pari a:

- 2 giorni lavorativi per lo standard relativo al *tempo minimo di comunicazione all'utente di accettazione delle richieste di cessione di capacità*;
- 3 giorni lavorativi per lo standard relativo al *tempo di preavviso all'utente di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati*;
- 5 giorni lavorativi per lo standard relativo al *tempo di risposta motivata a richieste scritte relative a documenti di fatturazione*;
- 10 giorni lavorativi per lo standard relativo al *tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni*;

- 8 ore per lo standard relativo al *tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento*.

All'articolo 30, comma 30.1, in materia di indennizzi automatici, l'impresa di stoccaggio in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dal precedente Articolo 28, comma 28.1, riconducibile alle cause di cui all'Articolo 29, comma 29.1, lettera c), è tenuta a corrispondere all'utente del servizio di stoccaggio, un indennizzo automatico base pari a 2.500 euro tramite la prima fatturazione utile.

All'articolo 31, comma 31.3, è stato previsto per lo standard specifico relativo al *tempo di preavviso all'utente di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati*, che l'impresa di stoccaggio registri i seguenti dati e informazioni:

- a) la data di comunicazione agli utenti del piano degli interventi;
- b) la data di inizio degli interventi stessi;
- c) la causa, tra quelle indicate dal precedente Articolo 29, comma 29.1, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualità previsto.

All'articolo 31, comma 31.5, è stato previsto per lo standard specifico relativo al *tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento*, che l'impresa di stoccaggio registri i seguenti dati e informazioni:

- a) la data e l'ora di inizio del disservizio;
- b) l'ora di prima segnalazione del disservizio, distinguendo quelle di terzi da quelle del personale da esso dipendente o da imprese che lavorano per suo conto;
- c) la data e l'ora di ripristino della normale funzionalità;
- d) il/i nominativo/i del/gli utente/i del servizio coinvolto/i;
- e) la classificazione del malfunzionamento (breve/lungo/lunghissimo);
- f) la causa, tra quelle indicate dal precedente Articolo 29, comma 29.1, dell'eventuale mancato rispetto dei livelli specifici di qualità previsti;
- g) le modalità alternative attivate, specificando il periodo di tempo, espresso in ore, durante il quale sono state rese disponibili all'utente.

All'articolo 31, comma 31.6, è stato previsto che l'impresa di stoccaggio per ogni prestazione soggetta a livello specifico di qualità, per la quale tale livello specifico non sia stato rispettato per una delle cause di cui all'Articolo 29, comma 29.1, lettera c), registri il nominativo dell'utente del servizio indennizzato, la data di corresponsione dell'indennizzo automatico ed il suo importo.

All'articolo 32, sono state date introdotte le seguenti disposizioni in materia di comunicazione da parte dell'impresa di stoccaggio all'Autorità, di informazioni e di dati inerenti la qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas naturale:

- *Comma 32.1*, con specifiche richieste l'Autorità può richiedere all'impresa di stoccaggio la comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'Articolo 31.
- *Comma 32.2*, l'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui al comma precedente ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

All'articolo 33, comma 33.2, è stato previsto che l'impresa di stoccaggio qualora definisca propri standard di qualità commerciale, è tenuta a comunicarlo tempestivamente all'Autorità.

### **3.5) Sezione V: DISPOSIZIONI GENERALI**

Nella Sezione V sono riportate le disposizioni finali e transitorie volte a garantire alle imprese di stoccaggio tempi adeguati per l'aggiornamento dei sistemi informativi e delle procedure aziendali alle nuove discipline.

Le disposizioni in materia di indennizzi automatici correlati al livello specifico di continuità del servizio di cui all'articolo 16 entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.